

STATUTO

===== della "Fondazione Don Luigi Garneri Ente del Terzo Settore" =====

RIFERIMENTI STORICI

La "Fondazione Don Luigi Garneri ETS" è un'evoluzione dell'Istituto di Pubblica Assistenza e Beneficenza denominata "Ospedale Civile di Carrù" che trae le proprie origini da disposizione testamentaria del Sacerdote Luigi Garneri in data 24 marzo 1559.

Con la Regia Patente del 26 ottobre 1754 vennero approvati all'"Opera Pia Ospedale dei poveri infermi" gli stabilimenti e le regole del buon governo di esso, successivamente implementate mediante Regolamento approvato con Regio Decreto del 04 ottobre 1854 emanato dal Re Vittorio Emanuele II e firmato dal Ministro Urbano Rattazzi.

L'Opera Pia Ospedale dei poveri infermi aveva il compito di assistere presso la propria sede, o a domicilio, le persone povere e malate o che per disgrazia fossero state abbandonate, o prive di un focolare.

L'Opera Pia Ospedale possedeva un fabbricato con una rendita annua di Lire 12.000 circa ed aveva l'obbligo di pagare annualmente Lire 677,10 per spese di culto e legati per servizi funebri e religiosi nonché Lire 710 per doti alle figlie povere.

Nel corso del tempo l'Opera Pia è stata assoggettata alle modifiche istituzionali imposte dalle leggi che via via si sono succedute e con Regio Decreto del 22 aprile 1906 fu eretta in Istituto di Pubblica Assistenza e Beneficenza (IPAB).

L'Ente, a seguito dei provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'articolo 4 comma 3 della Legge Regionale n. 12 del 02/08/2017, ha modificato la denominazione da "IPAB Ospedale Civico di Carrù" a "Fondazione Residenza per Anziani Don Luigi Garneri" e ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica attraverso l'iscrizione al Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Art. 1 – Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1. Ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita la fondazione denominata "Fondazione Don Luigi Garneri Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "Fondazione Don Luigi Garneri ETS" (d'ora innanzi, la Fondazione).

1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – Sede

2.1. La Fondazione ha sede nel comune di Carrù.

2.2. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

2.3. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Art. 3 – Scopo

3.1. La Fondazione, le cui finalità si esplicano nell'ambito della Regione Piemonte, non ha scopo di lucro, persegue finalità di solidarietà sociale, in particolare in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario, è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale. =====

3.2. La Fondazione, nel perseguimento dei propri scopi, assume come principio ispiratore, fondamentale e qualificante, la difesa e la promozione della vita umana e della dignità della persona, specie nelle situazioni di maggiore debolezza. =====

I valori che guidano l'attività della Fondazione si ispirano ai principi dell'etica cristiana e si fondano sulla centralità della persona, nonché sul rispetto della libertà e dell'autonomia dell'assistenza, come sancito dall'articolo 38 della Costituzione. ==

La Fondazione persegue, in via esclusiva o principale, finalità di solidarietà sociale, in particolare in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario. La Fondazione concorre alla realizzazione di un sistema socio-assistenziale e socio-sanitario che risponda alla domanda sociale, in particolare della popolazione anziana, operando in linea alle normative locali e sanitarie. =====

La Fondazione è impegnata al rispetto della volontà dei fondatori, dei benefattori e di quanti, nel tempo, hanno dedicato la loro opera a suo favore. Ad essi, l'Ente riserva riconoscenza e ne tramanda la memoria. =====

3.3. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale sotto indicate. =====

3.4. Sacerdoti o ministri di culto di qualsiasi religione e credo hanno libero accesso alla struttura per l'assistenza spirituale agli ospiti che lo desiderano e per lo svolgimento del loro ministero. =====

===== **Art. 4 – Oggetto** =====

4.1. La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, nell'ambito di quelle contraddistinte dall'elenco dell'art. 5 comma 1 del CTS e s.m.i: =====

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a); =====

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c); =====

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lett. e); =====

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni (lett. f); =====

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i); =====

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k); =====

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al

contrasto della povertà educativa (lett. l); =====

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lett. r); =====

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v); =====

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w). =====

4.2. In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere “attività diverse” rispetto all’attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali “attività diverse” devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell’art. 6, comma 1 CTS. =====

La Fondazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà, tra l'altro: =====

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili o necessarie per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; =====

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti; =====

- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; =====

- costituire e promuovere, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, il perseguimento degli scopi istituzionali, enti collettivi che abbiano lo stesso fine, ovvero partecipare ad essi; =====

- promuovere e organizzare seminari, incontri e approfondimenti formativi, manifestazioni, convegni, procedendo anche alla eventuale pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire a crescita della cultura della solidarietà verso i più deboli e bisognosi, in sinergia con le altre istituzioni presenti sul territorio che operano con le stesse finalità. =====

===== **Art. 5 – Durata** =====

5.1. La Fondazione ha durata indeterminata. =====

===== **Titolo II – Patrimonio ed entrate** =====

===== **Art. 6 – Composizione del Patrimonio** =====

6.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti alla Fondazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite destinate a patrimonio. =====

Rimangono ferme le norme nazionali e regionali in materia di atti dispositivi del patrimonio ove applicabili. =====

L’alienazione di beni immobili (c.d. “indisponibili”) richiede il voto favorevole dei quattro quinti dei membri in carica del Consiglio di Amministrazione ed è finalizzata al reinvestimento dei proventi in operazioni finanziarie funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali. =====

===== **Art. 7 – Incremento del Patrimonio e Entrate** =====

7.1. Il patrimonio della Fondazione si incrementa: =====

- a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione; ==
b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate a incremento del patrimonio della Fondazione; =====
c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio di Amministrazione a incremento del patrimonio della Fondazione; =====
d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione; =====
e) per decisione del Consiglio di Amministrazione di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione. =====

7.2. Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione. =====

7.3. Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione eventualmente dovesse subire e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza. =====

7.4. Tutti gli apporti, le elargizioni e le entrate conseguite che non sono specificamente destinati ad incremento del patrimonio, nonché i redditi derivanti dal patrimonio, possono essere utilizzati dalla Fondazione per finanziare la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile. =====

Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione. =====

===== **Art. 8 – Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti** =====

8.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. =====

8.2. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art 7, comma 2, CTS. =====

8.3. La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni: =====

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione; =====

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile. =====

==== **Art. 9 – Irrepetibilità di apporti e versamenti e divieto distribuzione** ====

9.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso (e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto), non attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio. =====

9.2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di sciogli-

mento di qualsiasi rapporto individuale intercorso con la Fondazione. =====

===== **Titolo III – Sistema di governance** =====

===== **Art. 10 – Organi** =====

10.1. Sono organi della Fondazione (d’ora innanzi, gli “Organi”): =====

a) Il Consiglio di Amministrazione; =====

b) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (d’ora innanzi, il “Presidente”) e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (d’ora innanzi, il “Vice Presidente”); =====

c) il Segretario del Consiglio di Amministrazione (d’ora innanzi, il “Segretario”); =

d) il Tesoriere (qualora la sua nomina sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione); =====

e) l’Organo di Controllo; =====

f) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione). =====

===== **Art. 11 – Consiglio di Amministrazione** =====

11.1. Il Consiglio di Amministrazione è l’organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell’attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa applicabile, nonché a effettuare l’amministrazione della Fondazione. =====

11.2. Al Consiglio di Amministrazione compete di: =====

a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere (qualora lo ritenesse opportuno) e disporne la revoca; =====

b) nominare l’Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri; =====

c) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporne la revoca; =====

d) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; =====

e) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto, ivi inclusa la possibilità di nominare figure operative o incarichi specifici ritenuti necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali; =====

f) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione; =====

g) approvare il bilancio d’esercizio ed, eventualmente, il bilancio sociale, qualora previsto dalla normativa vigente o predisposto su base volontaria, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale; =====

h) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l’organizzazione e l’attività della Fondazione; =====

i) deliberare sulle modifiche all’atto costitutivo e allo Statuto; =====

l) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione; =====

m) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell’organo amministrativo della Fondazione. =====

11.3. Il Consiglio di Amministrazione si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale. =====

===== **Art. 12 – Composizione del Consiglio di Amministrazione** =====

12.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, se nominato. =====

12.2. I Consiglieri sono nominati come segue: =====

- due Consiglieri dal Sindaco del Comune di Carrù, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale; =====

- un Consigliere dalla “Parrocchia Maria Vergine Assunta” di Carrù; =====

- un Consigliere dal “Gruppo Volontari del Soccorso ODV” con sede in Clavesana, operante nel comune di Carrù e Comuni limitrofi; =====

- un Consigliere dal Consiglio di Amministrazione uscente. =====

12.3. Non possono essere nominati per la carica di Consigliere: =====

- coloro che hanno riportato una condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo; =====

- coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza; =====

- coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata; ==

- coloro che si trovano nelle condizioni analoghe o simili a quelle previste dall’articolo 2382 del codice civile; =====

- chi ha lite pendente con la Fondazione o ha debiti liquidi verso essa ed è in mora di pagamento, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi della Fondazione. =====

La carica di Presidente, Vicepresidente o di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la carica di: =====

- Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale del Comune di Carrù; =====

- Presidente, Componente della Giunta o del Consiglio Regionale della Regione Piemonte; =====

- Presidente o Componente della Giunta o del Consiglio Provinciale della Provincia di Cuneo; =====

- Amministratore dell’ente gestori istituzionale dei servizi socio-assistenziali del territorio ove insiste la Fondazione; =====

- Dipendenti in attività di servizio del Comune di Carrù; =====

- Dirigente funzionario regionale con funzioni di vigilanza; =====

- Direttore generale, amministrativo e sanitario dell’azienda sanitaria locale (ASL) di riferimento; =====

- Dirigente dell’ente gestori istituzionali dei servizi socio-assistenziali del territorio ove insiste la Fondazione; =====

- Dipendente con un rapporto di lavoro con la fondazione. =====

Non possono appartenere contemporaneamente allo stesso Consiglio di Amministrazione i congiunti e gli affini entro il quarto grado. I Consiglieri non possono prendere parte agli ordini del giorno in cui si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali hanno interesse personale essi stessi o i loro congiunti o affini entro quarto grado. =====

12.4. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario o a Tesoriere, non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. =====

12.5. Il Consiglio di Amministrazione, a tutela dei propri membri, ha la facoltà di deliberare la stipula di una polizza assicurativa Responsabilità Civile degli Amministratori, comprensiva della tutela legale giudiziale e stragiudiziale per i fatti derivanti dalla loro posizione, esclusi i casi di dolo. =====

===== **Art. 13 – Durata della carica** =====

13.1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per cinque esercizi e scade in coincidenza con l’adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio relativo al quinto esercizio di durata della carica. =====

13.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione. =====

13.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione ne dà comunicazione all'organo che aveva nominato il Consigliere cessato dalla carica affinché faccia luogo alla nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere cessato dalla carica; il nuovo componente durerà in carica per il tempo residuo del mandato e quindi scadrà insieme con quelli in carica all'atto della nomina. =====

13.4. I Consiglieri possono essere rieletti per un massimo di due mandati consecutivi. =====

La presente clausola è operante dall'approvazione del presente statuto. =====

13.5. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa, a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto del consiglio stesso. =====

13.6. Il Consiglio di Amministrazione uscente resta pienamente in carica fino all'insediamento del nuovo organo amministrativo. =====

= Art. 14 – Convocazione e deliberazione del Consiglio di Amministrazione =

14.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dall'Organo di Controllo, con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno due giorni prima. Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia. =====

14.2. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo. =====

14.3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti più della metà dei suoi membri. =====

14.4. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età. =====

14.5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. =====

14.6. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore a euro 100.000,00 (centomila/00)) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. =====

14.7. Le deliberazioni aventi ad oggetto: =====

- la modifica dello statuto; =====
 - la dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile; =====
 - la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione; =====
 - l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione; =====
- devono essere assunte con il voto favorevole dei quattro quinti dei Consiglieri in carica. =====

14.8. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione. =====

14.9. Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano

rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che: =====

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza; =====

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza; =====

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; =====

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante. =====

==== **Art. 14 bis - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto** =====

14 bis.1 Le decisioni degli amministratori possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. =====

14 bis.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con le stesse maggioranze previste per le delibere del Consiglio di Amministrazione. =====

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. =====

14 bis.3 Le decisioni degli amministratori adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. =====

===== **Art.15 - Presidente e Vice Presidente** =====

15.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante dell'ente e al medesimo spetta di: =====

a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento morale ed economico; =====

b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità; =====

c) convocare il Consiglio di Amministrazione e dare esecuzione alle loro deliberazioni; =====

d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio e, ove previsto dalla normativa o redatto su base volontaria, del bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione; =====

e) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione; =====

f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio di Amministrazione; =====

15.2. Ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta. =====

15.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve convocare entro dieci giorni il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato. =====

15.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente. =====

15.5. Se nel corso del mandato viene a mancare per qualsiasi motivo il Presidente, la funzione viene svolta, temporaneamente, dal Vice Presidente, nelle more della nuova nomina da effettuarsi entro 90 (novanta) giorni. =====

===== **Art. 16 – Segretario e Tesoriere** =====

16.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione, svolge la funzione di verbalizzazione (salvo i casi in cui tale funzione è affidata dalla legge o dal Presidente al Notaio) delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. =====

In caso di assenza o di impedimento del Segretario, le operazioni di verbalizzazione sono affidate ad uno dei Consiglieri presenti, designato dal Consiglio di Amministrazione. =====

16.2. Il Consiglio di Amministrazione, se lo ritiene opportuno, può nominare il Tesoriere che: =====

a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità; =====

b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili; =====

c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio di Amministrazione. =====

16.3. Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere svolte dalla medesima persona. =====

===== **Art. 17 – Organo di Controllo** =====

17.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio di Amministrazione attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori. ==

17.2. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali. =====

17.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente alle categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo del Codice Civile. =====

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio dei Controllori, almeno uno dei Controllori deve appartenere alle categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo del Codice Civile. =====

17.4. L'Organo di Controllo resta in carica per cinque esercizi e il relativo mandato scade al termine della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio di durata della carica. È fatta salva la facoltà di procedere a una nomina per una durata inferiore, qualora ciò sia necessario al fine di assicurare la coincidenza delle scadenze del Consiglio di Amministrazione e del primo Organo di Controllo nominato successivamente alla prima approvazione del presente statuto, escluse pertanto successive approvazioni per modifiche statutarie. =====

17.5. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili. =====

17.6. Ai componenti l'Organo di controllo è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti della tariffa professionale e di quanto previsto dalle norme vigenti, e comunque proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze. =====

17.7. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. =====

17.8. In caso di organo collegiale si osservano le norme di convocazione, di costituzione, e di deliberazione dettate per il Consiglio di Amministrazione. =====

===== **Art. 18 – Esercizio della funzione di revisione legale** =====

18.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Revisore Legale solo ove si verificano i presupposti di legge per la sua obbligatorietà o qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. =====

La funzione di revisore legale, qualora nominato, è svolta da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Si richiama il secondo comma del precedente articolo. =====

18.2. Il Revisore Legale, qualora nominato, resta in carica per cinque esercizi e scade in coincidenza con il Consiglio convocato per l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio di durata della sua carica. =====

===== **Art. 19 – Volontari** =====

19.1. La Fondazione può avvalersi, secondo i termini legali vigenti, dell'apporto lavorativo in forma retribuita di terzi. =====

19.2. Il volontario che presta la sua opera sociale presso la Fondazione ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall'art. 17 del CTS. =====

Il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative retribuite presso la medesima struttura ove opera quale volontario. =====

19.3. Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso la Fondazione. =====

19.4. Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18, del CTS. =====

===== **Titolo IV – Bilanci, libri e scritture** =====

===== **Art. 20 – Esercizi e Bilanci** =====

20.1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. =====

20.2. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile. =====

20.3. Nei casi previsti dalla legge, o su base volontaria del Consiglio di Amministrazione, per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile. =====

20.4. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile. =====

===== **Art. 21 – Libri della Fondazione** =====

21.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, la Fondazione tiene: =====

a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo. =====

21.2. Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie. =====

21.3. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. =====

21.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro. =====

===== **Titolo V – Estinzione e scioglimento** =====

===== **Art. 22 – Devoluzione del patrimonio** =====

22.1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, secondo il seguente ordine di priorità: =====

1. In via prioritaria, ad altri Enti del Terzo Settore che erogano servizio nel Comune di Carrù e operino nel settore socio-assistenziale; =====

2. In subordine, in mancanza di enti con le caratteristiche di cui al punto 1, ad altri Enti del Terzo Settore con sede nel Comune di Carrù; =====

3. In ulteriore subordine, in mancanza di enti con le caratteristiche di cui ai punti precedenti, ad altri Enti del Terzo Settore (ETS) individuati dall'organo della Fondazione competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. =====

===== **Titolo VI – Arbitrato** =====

===== **Art. 23 – Clausola compromissoria** =====

23.1. Qualunque controversia insorga tra gli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, gli Organi della Fondazione e la Fondazione, in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dalla normativa vigente in materia. =====

L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto Regolamento. =====

La controversia sarà devoluta ad un arbitro unico. =====

===== **Titolo VII – Disposizioni finali** =====

===== **Art. 24 - Norme di legge** =====

24.1 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applica il Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore), il codice civile e ogni altra applicabile normativa vigente. =====

===== **Art. 25 - Entrata in vigore** =====

25.1 Il presente Statuto entra in vigore dalla data di iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. =====

F.to Paolo Badino =====

F.to Vincenzo Pitino notaio (segue sigillo) =====